



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTO** il *Regolamento per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 3425 del 06/10/2015;
- RITENUTO** opportuno apportare modifiche al sopra citato Regolamento di Ateneo, al fine di disciplinare in maniera più snella ed organica la procedura per il finanziamento della ricerca di Ateneo ed assicurare così una più razionale ed equilibrata distribuzione delle risorse destinate al *Programma* in relazione alle finalità dello stesso;
- VISTA** la Delibera n. 13 del 06/02/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del *Regolamento per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*;
- VISTA** la Delibera n. 39 del 06/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche del sopra citato Regolamento,

## DECRETA

Il *Regolamento per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 3425 del 06/10/2015, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da detta data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 3425/2015.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente della Ripartizione *dott. Giuseppe FESTINESE*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Il Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

AdP



## REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO

### Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso al «Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo». (successivamente Programma).
2. Il Programma ha lo scopo di:
  - sostenere la ricerca dei Professori e Ricercatori che, per la specificità delle tematiche di loro interesse e/o per la limitatezza delle risorse pubbliche destinate alla ricerca, hanno difficoltà a sviluppare le proprie progettualità;
  - incoraggiare le fasi iniziali di nuovi progetti di ricerca in maniera che, sulla base dei risultati preliminari ottenuti, possano con successo competere per l'assegnazione di risorse messe a disposizione da Enti finanziatori pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  - promuovere ricerche interdisciplinari che coinvolgano Professori e Ricercatori di Dipartimenti ed aree culturali diverse;
  - favorire la creazione di condizioni che conducano al miglioramento dei risultati della valutazione della qualità della ricerca svolta dall'Ateneo.
3. L'Università si impegna, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, a finanziare periodicamente il Programma.
4. Ogni ciclo di finanziamento del Programma è subordinato all'esito delle sue ricadute, in termini di produzione di nuovo sapere e di miglioramento dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca.

### Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare, in qualità di proponenti o co-proponenti, al bando per l'assegnazione del finanziamento esclusivamente i Professori e i Ricercatori dell'Ateneo che:
  - a) non siano titolari di alcun finanziamento proveniente da bandi competitivi per la ricerca alla scadenza bando e al momento dell'accettazione del finanziamento eventualmente assegnato. Non sono motivo di esclusione eventuali finanziamenti derivanti dai contributi per la ricerca dipartimentale messi a disposizione, annualmente, dall'Ateneo e i finanziamenti ministeriali per i ricercatori ai sensi della Legge 232/2016;
  - b) la cui durata in servizio (o contratto nel caso dei RTD) non sia inferiore alla prevista conclusione del periodo di finanziamento del progetto;
  - c) che non abbiano goduto di un finanziamento, nell'ambito di questo stesso Programma, nei tre anni precedenti.
2. Ogni proponente e/o co-proponente può presentare esclusivamente una sola proposta progettuale e far parte di un'unica compagine progettuale.
3. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, nei tre anni precedenti il bando abbiano ricevuto una valutazione ex post negativa per un precedente finanziamento assegnato nell'ambito di questo stesso Programma.
4. La proposta progettuale non è ammessa a valutazione qualora il proponente o i co-proponenti ricadano in uno dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commi.
5. Ogni proposta progettuale può prevedere la partecipazione, in qualità di aggregato, anche successivamente all'attribuzione del finanziamento, di altri Professori, Ricercatori e/o studiosi dell'Ateneo, per i quali non valgono le condizioni di cui ai precedenti commi.



## Art. 3 - Tipologie di progetti finanziabili

1. Il Progetto per il quale si richiede il finanziamento:
  - a) deve avere una durata minima di un anno e massima di due anni;
  - b) non deve essere parte o estensione di un progetto in corso già finanziato da altre fonti;
  - c) può prevedere un finanziamento annuo massimo di 20.000 €.
2. Sono ammesse a valutazione esclusivamente due tipologie di progetti:
  - **Tipologia A:** progetti che, presentati dal Proponente, in qualità di investigatore principale nel biennio antecedente a bandi competitivi siano stati valutati positivamente da revisori indipendenti senza però accedere al conseguente finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che avevano conseguito la valutazione comparativamente migliore, dando priorità ai bandi internazionali. I fondi eventualmente attribuiti a tali progetti saranno gestiti dal Proponente presso il Dipartimento di appartenenza;
  - **Tipologia B:** progetti di ricerca originali presentati da un gruppo formato da tre Proponenti, che, all'atto di presentazione della domanda, ricoprono la posizione di Professore di II fascia o di Ricercatore dell'Ateneo. I fondi eventualmente attribuiti a tali progetti saranno gestiti nella ragione di un terzo da ciascun Proponente presso il Dipartimento di appartenenza.

## Art. 4 – Distribuzione risorse

1. Le risorse messe a disposizione dall'Ateneo sono distribuite dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in base ai seguenti criteri preliminari:
  - a) fino a un terzo del fondo sarà destinato a finanziare, in tutto o in parte, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 2, progetti di tipologia A. Saranno ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che avevano conseguito la valutazione comparativamente migliore, dando priorità ai bandi internazionali;
  - b) la parte rimanente del fondo è destinata a finanziare, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 2, progetti di ricerca di tipologia B. I fondi attribuiti a tali progetti sono gestiti nella ragione di un terzo da ciascun Proponente presso il Dipartimento di appartenenza. Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che saranno collocati utilmente nella graduatoria definita da panel di revisori esterni nominati secondo quanto previsto nel successivo art. 5.
2. Relativamente ai progetti di tipologia A, si precisa che, laddove presente, sarà finanziato almeno un progetto per ciascuna delle aree CUN alle quali saranno riconducibili le richieste di finanziamento presentate. Relativamente ai progetti di tipologia B, si specifica che le risorse da attribuire saranno suddivise tra le aree CUN in proporzione ai progetti giudicati finanziabili, con la riserva di almeno un progetto finanziato per ciascuna delle aree CUN alle quali saranno riconducibili le richieste di finanziamento presentate, a condizione che il panel di revisori abbia espresso parere positivo.

## Art. 5 - Bando e selezione dei progetti finanziati

1. A seguito della delibera del Consiglio d'Amministrazione che definisce le risorse messe a disposizione dall'Ateneo per il programma, il Rettore emana un bando di partecipazione alla selezione dei progetti, in accordo con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Rettore nomina una Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione, presieduta dal Rettore stesso o da un suo delegato, e composta da otto Professori/Ricercatori, nominati dal Rettore stesso.



3. Relativamente ai progetti tipologia A, la Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione, dopo aver accertato, sulla base della documentazione presentata, che i progetti siano stati valutati da revisori anonimi e siano stati giudicati finanziabili, formula una graduatoria sulla base della valutazione - eventualmente normalizzata - già ottenuta da ciascun progetto. Sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che avevano conseguito la valutazione comparativamente migliore, dando priorità ai bandi internazionali. I fondi eventualmente attribuiti a tali progetti saranno gestiti dal Proponente presso il Dipartimento di appartenenza.
4. Per quanto riguarda i progetti di tipologia B, il Rettore, sentita la Commissione di coordinamento e avvalendosi anche di elenchi di revisori proposti da ciascun dipartimento, nomina, sulla scorta dei progetti presentati, panel composti da tre revisori esterni all'Ateneo, la cui identità resta riservata.
5. A ciascun panel vengono sottoposti, in misura numericamente equilibrata, progetti omogenei sulla base delle aree CUN, dei SSD e dei settori ERC indicati. Ciascun panel formula una graduatoria di merito dei progetti valutati.
6. La Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione trasmette al Rettore le graduatorie di merito per ciascuna delle due tipologie di progetto di cui all'art 3. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) delibera l'assegnazione delle risorse sulla base della numerosità dei progetti presentati per ogni tipologia e tenendo conto delle riserve previste per ciascuna area CUN, così come definito nell'art. 3.
7. I panel operano utilizzando strumenti di teleconferenza. A ciascun membro dei panel è riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di 500 € lordo.

## **Art. 6 - Valutazione ex post dei progetti finanziati**

1. I Professori/Ricercatori assegnatari di un finanziamento per la ricerca nell'ambito del presente Programma sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sui risultati ottenuti e sulla diffusione degli stessi entro due anni dal termine del periodo di finanziamento.
2. L'Ateneo valuterà positivamente quei progetti i cui risultati saranno stati pubblicati o accettati per la pubblicazione in Riviste/Collane appartenenti a categorie di rango elevato secondo i criteri stabiliti nell'ultimo esercizio della VQR.
3. Per i progetti di tipologia A i prodotti devono avere come co-autore il Proponente; per i progetti di tipologia B il complesso dei lavori prodotti deve prevedere come autori o co-autori i tre Proponenti.
4. Un giudizio positivo potrà essere espresso anche nel caso in cui i risultati ottenuti siano pubblicati/diffusi diversamente da quanto sopra indicato. In tal caso, gli assegnatari dei finanziamenti dovranno descrivere dettagliatamente nella relazione di fine progetto i motivi per cui non è stato possibile raggiungere gli obiettivi indicati nel precedente comma allegando alla relazione conclusiva delle attività, la documentazione che evidenzia le ragioni per le quali i prodotti della ricerca si siano collocati in posizioni di rango inferiori a quelle previste dal presente regolamento.
5. Il Comitato di coordinamento delle procedure di valutazione potrà avvalersi del parere del panel di revisori esterni. In nessun caso il giudizio potrà essere positivo se il progetto di ricerca finanziato non dovesse produrre alcun prodotto valutabile.
6. Per ciascun proponente l'esito delle valutazioni conseguite ex post costituisce elemento di valutazione per la partecipazione alle edizioni successive del presente Programma.